

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 settembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 14.

Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie» ..... Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2007, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)»..... Pag. 4

#### REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 2007, n. 3.

Incentivi e contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ..... Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 2007, n. 4.

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26..... Pag. 8

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 aprile 2007, n. 093/Pres.

Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 aprile 2007, n. 097/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 152. Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Approvazione ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 aprile 2007, n. 0106/Pres.

Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Approvazione ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 maggio 2007, n. 0119/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative previste per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale e dell'architettura fortificata dalle leggi regionali 15 luglio 1997, n. 24 e 8 maggio 2000, n. 10, come integrate dall'art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005). Approvazione..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 maggio 2007, n. 0120/ Pres.

**Legge regionale n. 26/2005, art. 23. Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca.**  
Approvazione ..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 maggio 2007, n. 0127/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).**  
Approvazione ..... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 maggio 2007, n. 0129/Pres.

**Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale.** Approvazione modifiche ..... Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 maggio 2007, n. 0130/Pres.

**Regolamento per la ridefinizione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno come definito per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres./2006.** Approvazione ..... Pag. 30

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2007, n. 22.

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti . . .** Pag. 31

LEGGE REGIONALE, 9 luglio 2007, n. 23.

**Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali.** Innovazione e semplificazione. .... Pag. 31

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 14.

**Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori dell'educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

## Art. 2.

*Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie*

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie», da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

## Art. 3.

*Definizione di vittima di criminalità*

1. Agli effetti della presente legge e con riferimento all'art. 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalità la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune e che ha presentato denuncia all'autorità competente.

## Art. 4.

*Tipologia degli interventi*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove e sostiene interventi volti:

a) al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282);

b) alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità;

c) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;

d) alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

## Art. 5.

*Interventi per l'incentivazione di percorsi di legalità ed il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso*

1. Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la Regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;

b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nelle sue diverse articolazioni;

d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

## Art. 6.

*Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso*

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;

c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;

d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;

e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

2. La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.

## Art. 7.

*Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati*

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge n. 109/1996.

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo, dei beni confiscati, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:

a) istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche;

b) fidejussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali ditali beni.

## Art. 8.

*Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità*

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

c) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;

e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali, temi;

f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

Art. 9.

*Formazione professionale*

1. La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere, sociale.

Art. 10.

*Modalità di attuazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province.

Art. 11.

*Clausola valutativa*

1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;

b) l'entità del fondo di rotazione di cui all'art. 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;

c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;

d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione di numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;

e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;

f) i corsi formativi di cui all'art. 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;

g) i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'art. 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimati in 40.000,00 euro, si provvede nell'esercizio finanziario 2008 con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nell'esercizio finanziario 2007 ripartiti in spesa corrente pari a 50.000,00 euro e in spesa in conto capitale pari a 350.000,00 euro e ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Direzione Titolo 1 spese correnti), 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale titolo 1 spese correnti), 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio titolo 2 spese in conto capitale), 32011 (Attività culturali Istruzione spettacolo Istruzione titolo 1 spese correnti), 15991 (Formazione professionale lavoro direzione titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

Per il biennio 2008-2009 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 giugno 2007

BRESSO

07R0427

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2007, n. 6/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22-6171 del 18 giugno 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006 n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)».

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, disciplina il procedimento e i criteri di assegnazione dei contributi e di valutazione dei piani di recupero dei seguenti beni:

a) le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi da apposito decreto del Ministero competente;

b) i fabbricati ferroviari non dichiarati dismessi, ma di fatto non utilizzati o non utilizzabili per l'esercizio ferroviario.

2. Il recupero delle linee ferroviarie è consentito, nei seguenti casi:

- a) uso trasportistico e turistico;
- b) transito di cicli ferroviari o similari;
- c) percorsi ciclabili;
- d) percorsi pedonali attrezzati, fruibili anche da utenti diversamente abili;
- e) percorsi per il turismo equestre.

3. Il recupero previsto al comma 2, lettere c), d) ed e) è consentito solo previa dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti, dell'anti economicità del recupero ad uso ferroviario.

4. È consentito l'uso promiscuo percorso ciclabile-percorso pedonale sulla base delle caratteristiche e della tipologia del tracciato e nel rispetto delle norme tecniche in vigore per quanto riguarda tali infrastrutture.

5. Il recupero degli immobili ferroviari inutilizzati è subordinato all'utilizzo ad uso pubblico o sociale del bene.

#### Art. 2.

##### *Acquisizione di linee e fabbricati ferroviari*

1. In linea con gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 5/2006 le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi sono acquisiti in proprietà dalla Regione.

2. La proprietà delle linee e fabbricati ferroviari dichiarati dismessi, può anche essere trasferita dall'attuale concessionario direttamente alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese.

#### Art. 3.

##### *Affidamento delle linee e dei fabbricati ferroviari*

1. Per conseguire le finalità previste agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5/2006 la Regione, previa acquisizione della proprietà, affida:

- a) in concessione d'uso gratuito le linee ferroviarie dismesse alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese;
- b) in comodato d'uso i fabbricati dismessi ai comuni, singoli o associati, sul cui territorio i medesimi insistono.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono chiedere direttamente all'attuale concessionario l'affidamento in comodato d'uso per una durata non inferiore a 20 anni, dei fabbricati non dichiarati dismessi.

#### Art. 4.

##### *Finalità dei contributi*

1. Sulla base della valutazione del piano di recupero e nel rispetto delle finalità pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5/2006 la Regione:

- a) assegna un contributo per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprietà, ai sensi dell'art. 2, comma 2;
- b) assegna un contributo per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento gratuito ai sensi dell'art. 3, con esclusione dei costi di gestione.

#### Art. 5.

##### *Domanda di contributo*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti indicati all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, presentano, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, domanda di contributo a mezzo lettera raccomandata a/r. Per la verifica dei termini fa fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Il richiedente, presenta la seguente documentazione a supporto della domanda:

- a) copia del piano di recupero, di cui all'art. 6;
- b) copia della deliberazione di approvazione in linea tecnica del piano di recupero del bene da parte dei propri organi;
- c) dichiarazione di non aver ricevuto contributi regionali a qualunque titolo per le medesime finalità del presente regolamento;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità tecnico-economica della gestione del bene;
- e) cronoprogramma degli interventi di recupero;
- f) piano di utilizzo del bene con durata ventennale;
- g) piano di manutenzione del bene di durata ventennale;
- h) eventuale bozza di contratto di affitto o comodato, già assentita dal proprietario del bene da utilizzare, approvata dai propri organi;
- i) nel caso di intervento che coinvolga varie amministrazioni territoriali, copia dell'atto di intesa (convenzione) approvato dai propri organi, in cui sia individuato il capofila titolato alla presentazione dell'istanza ed a ricevere il successivo contributo;
- j) fotocopia del documento di identità del soggetto che inoltra l'istanza, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Il richiedente allega, altresì, una dichiarazione, a cura del responsabile unico del procedimento, inerente:

- a) la fattibilità tecnico-economica dell'intervento;
- b) la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l'intervento;
- c) l'impegno ad inserire nel programma triennale delle opere pubbliche, nei casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici, o approvazione da parte degli organi di controllo, nel caso di soggetti non tenuti alla redazione del programma;
- d) la conformità dell'intervento alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

4. Per le domande aventi ad oggetto il riutilizzo del sedime è allegata una specifica relazione tecnica sulle strutture ed una relazione sulla bonifica ambientale; entrambe le voci devono essere chiaramente indicate nel quadro economico dell'intervento.

5. Non è ritenuta ammissibile più di una domanda per ogni richiedente ed altresì non lo sono le domande presentate in violazione del comma 1 e quelle presentate da un soggetto che ha già usufruito di contributi regionali a qualunque titolo concessi, per le medesime finalità di cui al presente regolamento.

#### Art. 6.

##### *Piano di recupero*

1. Il piano di recupero del bene è costituito da uno studio di fattibilità tecnico-economica contenente:

- a) gli estremi identificativi del bene oggetto di richiesta di contributo;
- b) la relazione illustrativa sul futuro utilizzo del bene;
- c) la relazione illustrativa con l'individuazione degli interventi necessari per l'utilizzo del bene;
- d) il quadro economico di tutte le spese, comprensive delle somme a disposizione, per consentire la fruizione del bene.

#### Art. 7.

##### *Criteri di valutazione dei piani di recupero*

1. Ai fini della individuazione dei piani di recupero da ammettere ai contributi, di cui all'art. 4, la giunta regionale predispone due distinte graduatorie, aventi validità annuale e basate sui punteggi attribuiti a ciascuna proposta.

2. A tutti i piani di recupero è assegnato un punto ogni 10 per cento del costo dell'intervento a carico del proponente.

3. Per il recupero delle linee ferroviarie, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- a) punti 15, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su tutta la tratta;
- b) punti 7, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su parte della tratta;
- c) punti 3 per il recupero o riutilizzo dei fabbricati lungo la linea;
- d) punti 3, per l'interesse sovracomunale dell'intervento;
- e) punti 3, per il lotto funzionale di un progetto già avviato;

4. Per il recupero dei fabbricati ferroviari, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- a) punti 4, per l'utilizzo sovracomunale dell'edificio;
- b) punti 3, per il lotto funzionale di un progetto già avviato;
- c) punti 2, per lo studio complessivo dell'area ferroviaria dismessa;
- d) punti 2, per la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche originali degli immobili.

#### Art. 8.

##### *Assegnazione dei contributi*

1. Sulla base degli stanziamenti previsti annualmente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio regionale, la giunta regionale ripartisce i contributi, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4, tra le due graduatorie, ai sensi dell'art. 7.

2. I contributi per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprietà, ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono assegnati nella misura massima del 50 per cento del prezzo dichiarato in atto.

3. I contributi per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento, ai sensi dell'art. 3, sono assegnati nella misura massima del 60 per cento del costo totale dell'intervento.

4. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti assegnatari del contributo, si procede con la riassegnazione delle risorse nel rispetto delle graduatorie di cui all'art. 7.

5. I contributi per le acquisizioni e gli affidamenti, ai sensi degli articoli 2 e 3, non sono tra loro cumulabili né con altri contributi concessi per le medesime finalità a qualunque altro titolo.

#### Art. 9.

##### *Erogazione dei contributi per acquisizione diretta*

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti comunica con raccomandata a/r al richiedente l'inserimento in graduatoria e l'entità del contributo assegnato.

2. A pena di esclusione dalla graduatoria, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il richiedente comunica, a mezzo raccomandata, accettazione del contributo regionale.

3. Il contributo regionale è erogato in unica soluzione con determinazione della struttura regionale competente in materia di trasporti, su presentazione di copia in originale dell'atto di trasferimento del bene.

#### Art. 10.

##### *Erogazione dei contributi per affidamento*

1. Fermo quanto disposto all'art. 9, commi 1 e 2, nel caso di affidamento gratuito, ai sensi dell'art. 3, il richiedente comunica unitamente all'accettazione, la dichiarazione del responsabile del procedimento inerente:

- a) la copertura finanziaria della restante quota;
- b) le date di inizio e di fine lavori. I lavori devono essere inderogabilmente iniziati entro dodici mesi dalla comunicazione di accettazione del contributo e devono essere terminati, con il collaudo tecnico amministrativo, entro i successivi due anni.

2. Il contributo, pari al 60 per cento del costo dell'intervento, è disposto con determinazione dirigenziale e suddiviso in due rate di pari importo:

a) la prima rata è disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti l'avvenuto inizio dei lavori, allegando il verbale di consegna definitivo dei lavori ed una dichiarazione inerente l'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere;

b) la seconda rata, a saldo del contributo, è disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, che attesti l'avanzamento delle opere pari ad almeno il 50 per cento dei lavori.

3. A partire dall'anno successivo all'assegnazione del contributo, il responsabile unico del procedimento invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, una dettagliata relazione tecnico-amministrativa sull'esecuzione dei lavori.

4. Eventuali varianti progettuali sono ammesse previa verifica da parte del responsabile unico del procedimento, della loro corrispondenza con le opere oggetto di contributo, fermo restando che il contributo massimo resta invariato per opere che comportano aumento di spesa, mentre è rideterminato in caso di opere che comportano riduzione di spesa.

5. Al termine dei lavori, il responsabile unico del procedimento trasmette alla struttura regionale competente la seguente documentazione:

- a) certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo approvato dal competente organo;
- b) quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione delle opere (escludendo eventuali somme per arredi e allestimenti) approvato dal proprio organo;
- c) dichiarazione, a firma del responsabile unico del procedimento, attestante la conformità delle opere a quanto presentato in sede di richiesta del contributo.

6. L'utilizzo di eventuali ribassi d'asta è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.

#### Art. 11.

##### *Recupero e rideterminazione del contributo*

1. Qualora non siano rispettati i termini per l'inizio e la fine dei lavori, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente in materia di trasporti revoca il contributo e procede al recupero dello stesso ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

2. Qualora, a causa di varianti o economie, il costo effettivamente sostenuto risulti inferiore a quello ammesso al contributo di cui all'art. 10, la struttura regionale competente in materia di trasporti ridetermina il contributo e procede al recupero delle somme eccedenti.

#### Art. 12.

##### *Disposizione transitoria*

1. Per l'anno 2007, il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 5, comma 1, è fissato al 15 ottobre.

Il presente regolamento sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Torino, 18 giugno 2007

BRESSO

07R0428

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 2007, n. 3.

**Incentivi e contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.***(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettini ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2007)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i criteri di accesso, le priorità di concessione e le modalità di erogazione di incentivi e contributi che la Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 50, concede al fine di favorire le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di realizzazione di opere infrastrutturali e di ricerca e studio attinenti al servizio idrico integrato.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a)* «Legge»: legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- b)* «servizio idrico integrato»: servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 47 della Legge;
- c)* «gestori»: soggetti cui compete la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato in conformità all'art. 2, comma 4, della Legge;
- d)* «Autorità»: Autorità d'ambito di cui all'art. 48, comma 1, della Legge;
- e)* «Piano d'ambito»: programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di cui all'art. 48, comma 2, lettera *d)*, della Legge;
- f)* «Finlombarda S.p.a.»: società finanziaria regionale di cui all'art. 11 della Legge;
- g)* «soggetti concedenti»: Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a., cumulativamente.

## Art. 3.

*Modalità di intervento*

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede, nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori, incentivi e contributi di cui all'art. 1, anche avvalendosi, ai sensi dell'art. 11 della Legge, di Finlombarda S.p.a., sulla base di apposito atto che la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a. definiranno concordemente.

2. In particolare, in relazione alle finalità di contributi e incentivi indicate all'art. 1:

- a)* Finlombarda S.p.a. opera a favore dei gestori, mediante concessione di finanziamenti, prestazione di garanzie e assunzione di partecipazioni, secondo quanto indicato al comma 4, per la realizzazione di attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e di realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato;

*b)* la Regione Lombardia opera a favore delle Autorità, mediante concessione di incentivi e contributi per ricerche e studi attinenti al servizio idrico integrato, gli studi devono essere attinenti al miglioramento della qualità ed efficienza del servizio ricompresi nell'ambito dell'Autorità richiedente.

3. Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a., secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 50 della Legge, procedono, rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere *b)* ed *a)*, alla concessione di incentivi e contributi, verificato il rispetto dei criteri di accesso di cui all'art. 4 e a seguito di istruttoria avente ad oggetto l'applicazione delle priorità di concessione di cui all'art. 5, nonché, limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettera *a)*, di una valutazione di natura economico-finanziaria, condotta da Finlombarda S.p.a. al fine di verificare la fattibilità e la sostenibilità di ciascuna iniziativa.

4. Finlombarda S.p.a., nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione; impiega la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, provvedendo all'erogazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie o assunzioni di partecipazioni, escluse le partecipazioni di maggioranza e comunque di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5. Con appositi atti i soggetti concedenti disciplinano gli ulteriori profili relativi a ciascuna specifica iniziativa, ivi incluse le puntuali modalità di erogazione.

## Art. 4.

*Criteri di accesso agli incentivi e contributi*

1. I criteri di accesso disciplinati dal presente Regolamento costituiscono i requisiti minimi per la presentazione delle richieste volte all'ottenimento di incentivi e contributi di cui all'art. 1.

2. La richiesta per l'ottenimento di incentivi e contributi può essere presentata nel rispetto dei seguenti criteri di accesso:

- a)* relativamente alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, presentazione della richiesta da parte dei gestori;
- b)* relativamente alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, presentazione della richiesta da parte delle Autorità;
- c)* assenza, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, di cause interdittive, di incapacità o di divieti, anche temporanei, a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, previsti dalla legge o prestabiliti e resi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, dai soggetti concedenti in occasione delle singole procedure di concessione di incentivi e contributi;
- d)* relativamente alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, rispondenza degli interventi proposti con la programmazione contenuta nel piano d'ambito approvato, attestata dall'Autorità.

3. In occasione delle singole procedure di concessione degli incentivi e contributi, i soggetti concedenti possono prestabilire e rendere pubbliche, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, ulteriori prescrizioni specifiche.

## Art. 5.

*Priorità di concessione degli incentivi e contributi*

1. I soggetti concedenti assegnano incentivi e contributi, nel rispetto dell'ordine di priorità sotto individuato, alle richieste che abbiano ad oggetto:

- a)* programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti realizzati direttamente da gestori che siano società pubbliche rappresentative dell'ambito;
- b)* programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, della fusione o aggregazione dei soggetti proprietari;
- c)* programmi di miglioramento ed adeguamento di impianti e delle reti esistenti progettati e/o ristrutturati per prestazioni di eccellenza, con soluzioni progettuali tecnologica-mente estensibili ad altri ambiti e bacini, con l'obiettivo di ridurre la dispersione delle acque potabili e la contaminazione dovuta a sversamenti di reti fognarie, con particolare riferimento al telecontrollo di reti e delle loro tratte principali in attuale servizio;

d) relativamente alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), rispondenza dell'intervento proposto con la programmazione adottata a livello di bacino idrografico;

e) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, di affidamenti congiunti interambito;

f) programmi di ricerca o riattivazione di pozzi o sorgenti potabili anche di scarsa entità con lo scopo di formare una rete di pozzi o sorgenti, riserve idriche strategiche per ogni ambito;

g) attivazione di risorse pubbliche con l'impiego di strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

h) impiego di tecnologie ad elevato contenuto innovativo che perseguano anche il risparmio idrico.

#### Art. 6.

##### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 3 aprile 2007

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/365 del 27 marzo 2007.*

07R0315

### REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 2007, n. 4.

**Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.**

*(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2007)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 1.

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), disciplina:

a) gli standard qualitativi e le modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale;

b) i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi locali di interesse economico generale.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) «Legge»: la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

b) «standard»: l'insieme dei criteri e procedure che rappresentano modello predefinito da seguire al fine di definire la qualità dei servizi;

c) «indicatore»: un descrittore qualitativo/quantitativo o numerico idoneo a verificare in che misura è stato raggiunto l'obiettivo;

d) «servizi»: i servizi locali di interesse economico generale di cui all'art. 1 della Legge;

e) «erogatori»: i soggetti cui compete esclusivamente l'erogazione del servizio in conformità all'art. 2, comma 5, della Legge;

f) «gestori»: i soggetti cui compete esclusivamente la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio in conformità all'art. 2, comma 4, della Legge;

g) «operatori»: cumulativamente i soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), nonché i soggetti che svolgono congiuntamente l'attività di gestione delle reti e quella di erogazione del servizio;

h) «Garante»: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'art. 3 della Legge;

i) «osservatorio»: l'osservatorio regionale risorse e servizi di cui all'art. 4 della Legge;

j) «ente locale»: la controparte contrattuale dei contratti di servizio e, quando si tratti di affidamento congiunto di cui all'art. 9 della Legge, gli enti locali aggregati secondo le forme consentite dalla legge, ivi incluse le Autorità d'ambito di cui all'art. 48 della Legge;

k) «contratto di servizio»: il vincolo giuridico tra ente locale e soggetto erogatore di cui all'art. 6 della Legge;

l) «carta dei servizi»: il documento adottato dal soggetto erogatore ai sensi dell'art. 7 della Legge.

#### Art. 3.

##### Disciplina degli standard di qualità e delle modalità di gestione

1. Gli standard di qualità e le modalità di gestione dei servizi disciplinati nel presente regolamento concorrono alla determinazione dei parametri qualitativi di riferimento necessari per la soddisfazione dei bisogni degli utenti.

2. Il presente regolamento disciplina gli standard qualitativi dei servizi correlandoli alle seguenti aree di riferimento:

- a) area tecnico-ingegneristica;
- b) area economico-finanziaria-tariffaria;
- c) area di soddisfazione dell'utenza;
- d) area gestionale interna;
- e) area ambientale.

3. Gli standard di qualità relativi a ciascuna delle aree di cui al comma 2, da individuare per ciascuno dei servizi mediante allegati tecnici al regolamento, costituiscono gli elementi analiticamente e unitariamente considerati al fine di definire la qualità dei servizi.

4. L'allegato A, parte integrante al presente regolamento, individua gli standard relativi al servizio idrico integrato.

5. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori e individua le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati gli indicatori applicabili esclusivamente al gestore e quelli applicabili solo all'erogatore.

6. La giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, lettera f), della legge, assicura la partecipazione attiva delle associazioni di tutela dei consumatori e degli erogatori dei servizi. A garanzia del pieno rispetto degli impegni assunti dall'erogatore nella carta dei servizi, con particolare riferimento al rispetto degli standard e degli indicatori e al rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti, la giunta regionale istituisce appositi comitati degli utenti.

## Art. 4.

*Criteria di ammissibilità e aggiudicazione*

1. I criteri di ammissibilità, definiti ai sensi del presente regolamento, costituiscono i requisiti essenziali per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi.

2. I criteri di aggiudicazione definiti nel regolamento costituiscono requisiti essenziali per l'affidamento dei servizi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di concorrenza e libero mercato.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici conformano i bandi di gara per l'affidamento dei servizi alla disciplina di cui al titolo III del regolamento.

4. Il regolamento disciplina i criteri di ammissibilità alle gare correlandoli alle seguenti aree di riferimento:

- a) area tecnico-professionale;
- b) area delle garanzie;
- c) area procedurale.

5. Il regolamento disciplina i criteri di aggiudicazione correlandoli alle seguenti aree di riferimento:

- a) area tecnica;
- b) area economica.

6. Ciascuna delle aree di cui ai commi 4 e 5 si compone di una serie di criteri che sono individuati dagli allegati tecnici B e C al regolamento e che costituiscono gli elementi che le stazioni appaltanti assumono come parametri, rispettivamente, per l'ammissione alle gare e per l'aggiudicazione delle medesime.

7. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente commissione consiliare, specifica, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori relativi ai criteri individuati dagli allegati tecnici B e C e stabilisce le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i criteri applicabili alle gare per il gestore e quelli applicabili alle gare per l'erogatore.

## TITOLO II

## STANDARD DI QUALITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE

## Art. 5.

*Conformità delle modalità di gestione agli standard di qualità*

1. Gli standard di qualità costituiscono il livello minimo di prestazione che gli operatori garantiscono.

2. L'erogazione dei servizi si svolge secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 9, della legge e, in particolare, essa si conforma agli standard di qualità definiti ai sensi del presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 9, lettera g), della Legge.

## Art. 6.

*Vincolatività degli standard di qualità*

1. In attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera d), della Legge, le carte dei servizi recepiscono gli standard di qualità della prestazione complessivamente definiti ai sensi del regolamento. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 4, specificano quali degli indicatori devono essere inclusi nelle carte dei servizi, con riguardo a quelli che presentano specifico rilievo per gli utenti.

2. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge, il livello e la qualità delle prestazioni costituiscono parte integrante del contratto di servizio. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 4, determinano quali degli indicatori devono essere inclusi nel contratto di servizio.

## Art. 7.

*Rispetto degli standard di qualità*

1. Il rispetto degli standard di qualità costituisce per gli operatori del settore dei servizi uno specifico obbligo giuridico, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 9, lettera g), dall'art. 6, comma 1, lettera c) e dall'art. 7, comma 1, lettera d), della legge.

2. Il Garante, investito dall'art. 3 della legge del compito di vigilanza sull'applicazione della legge medesima in funzione della tutela degli utenti, assume le opportune misure in ordine al mancato rispetto dei predetti standard da parte degli operatori, segnalando tale comportamento nei documenti informativi o negli atti trasmessi ad altre istituzioni o adottando al riguardo specifiche determinazioni attinenti la funzione di vigilanza, in armonia con i poteri conferitigli dalla normativa vigente.

3. In ogni caso il Garante valuta il rispetto degli standard di qualità in relazione alle informazioni che trasmette alla Regione in ordine al rilascio agli operatori dell'attestazione annuale di eccellenza di cui all'art. 8, comma 4, della Legge.

## Art. 8.

*Controllo sul rispetto degli standard di qualità*

1. Gli enti locali vigilano sul rispetto degli standard di qualità stabiliti ai sensi del regolamento.

2. L'osservatorio esercita, nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'art. 4 della Legge, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto degli standard di qualità, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi di cui al comma 2, lettera a), del suddetto art. 4.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, oltre ad essere inviati al garante, confluiscono nel rapporto annuale da inviare al consiglio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge.

## Art. 9.

*Mancato rispetto degli standard di qualità*

1. Il mancato rispetto degli standard di qualità costituisce violazione delle disposizioni della legge richiamate.

2. In particolare, il mancato rispetto degli standard di qualità recepiti nel contratto di servizio costituisce inadempimento contrattuale rispetto al medesimo contratto e determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), della Legge, l'applicazione delle clausole che dettano le conseguenze degli inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale.

3. Il mancato rispetto degli standard di qualità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, costituisce violazione delle condizioni contenute nelle carte dei servizi e determina, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), della legge, il rimborso forfettario previsto per il mancato rispetto degli impegni assunti.

## TITOLO III

## CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E AGGIUDICAZIONE

*Sezione I*

## CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

*Capo I*

## AREA TECNICO-PROFESSIONALE

## Art. 10.

*Criteri di legittimazione*

1. I criteri di legittimazione sono i parametri idonei a garantire il possesso dei requisiti da parte dei soggetti concorrenti, ivi compresa l'insussistenza di cause ostative, impeditive o interdittive, necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

## Art. 11.

*Criteria di capacità tecnica e professionale*

1. I criteri di capacità tecnica e professionale sono i parametri idonei a garantire la titolarità in capo ai soggetti concorrenti delle dotazioni e dei requisiti tecnici necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, nonché a garantire l'idoneità dei soggetti concorrenti, da verificarsi rispetto alle attività già svolte e ai risultati acquisiti, all'assunzione e gestione dei compiti professionali connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi medesimi.

*Capo II*

## AREA DELLE GARANZIE

## Art. 12.

*Criteria generali di garanzia*

1. I criteri di garanzia sono i parametri idonei ad assicurare l'espletamento, da parte dei soggetti concorrenti, di tutti gli adempimenti normativi prodromici o comunque connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

## Art. 13.

*Criteria di garanzia finanziaria*

1. I criteri di garanzia finanziaria sono i parametri idonei ad assicurare la prestazione delle garanzie finanziarie connesse alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto di tale procedura.

*Capo III*

## AREA PROCEDURALE

## Art. 14.

*Criteria di rispetto degli oneri informativi*

1. I criteri di rispetto degli oneri informativi sono i parametri idonei ad accertare l'adempimento, da parte dei soggetti concorrenti, degli oneri d'informazione e di conoscenza connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

## Art. 15.

*Criteria di rispetto degli oneri procedurali*

1. I criteri di rispetto degli oneri procedurali sono i parametri idonei ad accertare l'adempimento, da parte dei soggetti concorrenti, delle formalità procedurali connesse alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi.

*Sezione II*

## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

*Capo I*

## AREA TECNICA

## Art. 16.

*Criteria di compatibilità ambientale*

1. I criteri di compatibilità ambientale sono i parametri idonei a valutare i livelli di rispetto e salvaguardia dell'ambiente offerti dalle soluzioni tecniche ed organizzative proposte, dai soggetti concorrenti, per lo svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

## Art. 17.

*Criteria di soddisfazione degli obiettivi*

1. I criteri di soddisfazione degli obiettivi sono i parametri idonei a valutare il grado del raggiungimento, o dell'eventuale miglioramento,

degli obiettivi e degli standard previsti dagli strumenti pianificatori posti a base della procedura ad evidenza pubblica offerto dalle soluzioni tecniche ed organizzative proposte per lo svolgimento dei servizi.

## Art. 18.

*Criteria di valutazione tecnico-organizzativa*

1. I criteri di valutazione tecnico-organizzativa del concorrente sono i parametri idonei a valutare le caratteristiche tecniche e organizzative dell'offerta proposta per lo svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, nonché a valutare l'organizzazione gestionale e operativa della struttura che verrà adibita a tale svolgimento.

*Capo II*

## AREA ECONOMICA

## Art. 19.

*Criteria di valutazione economica*

1. I criteri di valutazione economica dell'offerta sono i parametri idonei a valutare i miglioramenti che le soluzioni tecniche e organizzative offrono rispetto ai profili economico-finanziari relativi allo svolgimento dei servizi posti a base della procedura a evidenza pubblica.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 20.

*Disciplina transitoria*

1. Gli operatori del settore dei servizi sono vincolati al rispetto degli standard di qualità decorsi sei mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, si applicano integralmente le disposizioni in materia di vincolatività, rispetto e conseguenze per il mancato rispetto degli standard di qualità di cui agli articoli 6, 7 e 9. A decorrere dal medesimo termine gli enti locali, il Garante e l'Osservatorio esercitano le proprie funzioni in ordine al monitoraggio ed al controllo sul rispetto degli standard ed all'adozione delle conseguenti determinazioni.

## Art. 21.

*Aggiornamento e revisione*

1. Le deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono periodicamente soggette ad aggiornamento e revisione, tenuto conto delle risultanze delle iniziali fasi applicative nonché del confronto con gli enti locali, gli operatori e gli utenti al fine di soddisfare gli obiettivi a cui si informa il presente regolamento.

2. Gli operatori e gli utenti che intendano promuovere aggiornamento o revisione degli indicatori definiti dalle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 3 possono inoltrare, anche formulando puntuali proposte di modifica, apposita segnalazione al Garante, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni e a seguito delle dovute istruttorie, trasmette le eventuali indicazioni per l'aggiornamento e la revisione alla giunta regionale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 3 aprile 2007

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/366 del 27 marzo 2007.*

(*Omissis*).

**07R0316**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 aprile 2007, n. 093/Pres.

**Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2007)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)»;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, della citata legge regionale n. 13/2005, ai sensi del quale nella fase di prima attuazione della medesima legge, al fine di garantire l'avvio delle attività, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2007, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del succitato art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 694 del 29 marzo 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle autorità d'ambito, in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle autorità d'ambito, in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, al fine di garantirne l'avvio dell'attività, previsti dall'art. 13, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le Autorità d'ambito previste dal Capo IV della legge regionale n. 13/2005.

Art. 3.

*Termine per la presentazione della domanda*

1. La domanda per la concessione del contributo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Autorità d'ambito, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno.

Art. 4.

*Documentazione da corredare alla domanda*

1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) prospetto previsionale analitico delle spese da sostenere da parte dell'Autorità d'ambito successivamente alla presentazione della domanda;

b) dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti nell'Ambito territoriale ottimale, determinato secondo quanto disposto all'art. 7, comma 2.

Art. 5.

*Istruttoria della domanda*

1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, è considerata inammissibile e conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.

2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 6.

*Spese ammissibili*

1. Ai fini della concessione del contributo, per spese di funzionamento ammissibili si intendono le spese, finalizzate all'avvio dell'attività, da sostenere da parte dell'Autorità d'ambito successivamente alla presentazione della domanda, e relative a:

- a) personale;
- b) attività di consulenza;
- c) acquisto di beni di consumo;
- d) acquisto di materie prime;
- e) prestazioni di servizi;
- f) utilizzo di beni di terzi;
- g) attrezzature d'ufficio.

Art. 7.

*Ripartizione dei contributi*

1. Sulla base delle domande presentate, è predisposto il riparto dei fondi disponibili a bilancio secondo il seguente criterio:

a) il 50 per cento dei fondi in parti proporzionali al peso dei soggetti beneficiari. Agli Ambiti regionali è assegnato un peso pari a cento; all'Ambito interregionale è assegnato un peso pari a cinquanta;

b) il 50 per cento dei fondi in proporzione al numero di abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza dei soggetti beneficiari. Per l'Ambito interregionale la quota è calcolata considerando la popolazione residente nel territorio regionale dell'ambito.

2. Il numero di abitanti residenti è determinato sulla base dei dati anagrafici, forniti dagli uffici comunali, utilizzati per la determinazione della rappresentanza dei comuni in sede di assemblea d'ambito, come previsto dalla Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale e dallo statuto del Consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 13/2005.

Art. 8.

*Concessione ed erogazione del contributo*

1. Ai fini della concessione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto, entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuto riparto dei fondi, a presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativo all'anno precedente, regolarmente approvati dall'Autorità d'ambito.

2. Il contributo è concesso fino alla misura massima delle spese ammissibili a contributo.

3. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione.

Art. 9.

*Rendicontazione*

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, allegando contestualmente un prospetto analitico delle spese sostenute.

Art. 10.

*Norme transitorie*

1. Per l'anno 2007 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Autorità d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro il 1° marzo 2007 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2005, n. 0299/Pres. «Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)» è tenuta a presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente regolamento ed entro il termine indicato al comma 1.

3. Per l'anno 2007 il conto consuntivo di cui all'art. 8 e relativo all'anno 2006, è presentato solo qualora regolarmente approvato dall'Autorità d'ambito.

Art. 11.

*Disposizioni generali*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 13/2005.

Art. 12.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 0299/Pres./2005.

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 aprile 2007, n. 097/Pres.

**Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 152. Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare l'art. 88 (Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato) e l'art. 89 (Finanziamenti nazionali integrativi);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, ed in particolare l'art. 57, comma 2, secondo il quale i programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato a favore delle misure di cui agli articoli 25 e 52 dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato;

Visto il Programma di sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR), riapprovato in via preliminare con delibera della giunta regionale n. 434 del 2 marzo 2007 e che prevede, quale misura derivante dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 7, comma 152, per il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti integrativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del medesimo Programma e relativi regolamenti di attuazione;

Considerato che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi individuati dal PSR, l'Amministrazione regionale intende finanziare, attraverso risorse integrative previste dal bilancio regionale, interventi così come descritti dalla Misura 123 del PSR - Azione I;

Considerato inoltre che per misure del PSR non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato è necessario identificare l'aiuto di Stato conformemente all'allegato li, punto 9.B, del regolamento (CE) n. 1974/2006 e, nel caso di specie, adottare provvedimento formale al fine di ottenere il numero di protocollo e fornire il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione in virtù del quale è stata introdotta la misura

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee (GUCE) n. L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento (CE) 1857/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla GUCE n. [358 del 16 dicembre 2006;

Visto il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale n. 1/2007», predisposto in conformità del regolamento., n. 70/2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006;

Ritenuto pertanto di approvare il medesimo quale provvedimento di applicazione nella Regione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale n. 1/2007»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 571 di data 16 marzo 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti integrativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli riconducibili a quelli previsti dalla Misura 123 del PSR, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati ad investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la comunità Europea e rispettano i vigenti requisiti minimi comunitari applicabili.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) PMI: piccole e medie imprese così come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione, ai fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale attività.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese:

a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 2004/C244/02 del 1° ottobre 2004;

d) PMI per le quali è previsto l'accesso alla Misura 121 del PSR.

Art. 4.

*investimenti ammissibili a finanziamento*

1. Sono ammissibili a finanziamento:

a) gli investimenti, sia materiali che immateriali, concernenti l'attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

b) gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie riferibili ai prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Art. 5.

*Interventi non ammissibili a finanziamento o soggetti a limitazioni*

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;

b) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del costo del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;

c) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili; d) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques;

e) gli investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni comuni di Mercato.

2. Nei diversi settori di intervento non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che eccede le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM.

Art. 6.

*Forma e intensità del finanziamento*

1. I finanziamenti integrativi di cui al presente regolamento consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 40% delle spesa ritenuta ammissibile.

2. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria.

Art. 7.

*Spese ammissibili*

1. Sono spese ammissibili:

a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili che si prestano per caratteristiche tipologico-funzionali ad un conveniente utilizzo, compresi i terreni necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del costo delle spese ammissibili relative all'investimento, con esclusione del terreno;

b) l'acquisto, l'installazione e il leasing di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, ivi comprese le dotazioni informatiche e il software accessorio, i macchinari per la movimentazione dei prodotti all'interno degli impianti e privi delle caratteristiche per la circolazione su strada;

c) la realizzazione di impianti che utilizzano produzioni agricole e loro sottoprodotti per la produzione di energia;

d) gli investimenti immateriali quali brevetti e royalties;

e) le spese generali nel limite massimo del 10% dell'importo della spesa ammissibile, purché in connessione diretta con l'investimento proposto per il finanziamento. Nel caso di investimenti in zone con vincoli ambientali il limite è innalzato al 12%;

f) l'IVA, nel caso in cui l'imposta non sia recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art. 71, paragrafo 3 a), del Regolamento (CE) n. 1698/2006 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 8.

*Obblighi del beneficiario*

1. Gli investimenti oggetto del finanziamento sono vincolati all'impiego previsto, il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'art. 7.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal finanziamento.

Art. 9.

*Criteri e modalità*

1. Per i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti integrativi di cui al presente regolamento si rinvia a quanto previsto dal PSR e dai provvedimenti regionali di attuazione della Misura 123 del PSR.

Art. 10.

*Esecuzione degli investimenti*

1. Ai fini del presente regolamento, l'esecuzione degli investimenti aziendali non può aver luogo prima della presentazione della domanda di finanziamento integrativo.

Art. 11.

*Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti*

1. Per le modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti si rinvia a quanto previsto dal PSR.

Art. 12.

*Cumulo*

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto, in relazione alle stesse spese ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a una intensità di aiuto superiore alla misura massima di cui all'art. 6.

Art. 13.

*Localizzazione e durata*

1. L'applicazione su base territoriale del presente regolamento avviene secondo le modalità previste dal PSR.

2. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2008, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione.

Art. 14.

*Rinvio alle normative europee*

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 358 del 16 dicembre 2006.

Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione del PSR da parte della Commissione europea.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 aprile 2007, n. 0106/Pres.

**Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2007)

**IL PRESIDENTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Considerato che l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo dispone la concessione di contributi in conto capitale e/o la concessione di prestiti ad ammortamento quinquennale, in armonia con gli orientamenti comunitari, a favore delle aziende agricole, delle cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e delle organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive per i danni alle produzioni aziendali avvenuti a seguito di eventi meteorici di carattere eccezionale;

Vista la decisione della Commissione europea SG(2005) D/202558 di data 9 giugno 2005 che stabilisce, tra l'altro, che le misure previste all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004, possono essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato;

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, ed in particolare l'art. 13 che introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione nei controlli per la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della sopraccitata legge regionale n. 17/2006 che autorizza la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, nei procedimenti amministrativi relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e all'accertamento definitivo dei danni conseguenti e che, per le attività dei predetti soggetti, prevede che trovino applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'art. 13 della legge regionale n. 17/2006;

Considerato che, per l'evento siccitoso verificatosi nel 2006, i rilievi effettuati dall'ERSA e dall'ARPA hanno consentito di stimare le percentuali di danno a livello di singolo comune;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4145 di data 29 dicembre 2003, concernente l'adozione dei parametri per la determinazione dei prestiti ad ammortamento quinquennale da erogare ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2568 di data 27 ottobre 2006, concernente la proposta di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità naturale per l'evento «siccità» verificatosi nella Regione dal 7 giugno al 3 agosto 2006;

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura»;

Visto il comma 3, del citato art. 14, della legge regionale n. 17/2006 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario fino a 5000,00 euro a valere sulla disponibilità della citata legge regionale n. 22/2002 a favore delle aziende agricole che a seguito di verifiche, anche a campione, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, in misura non inferiore al 40 per cento, a seguito degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2288 di data 29 settembre 2006, concernente l'adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione della ordinarietà produttiva per le produzioni vegetali per l'annualità 2006;

Considerato che i dati indicati nella predetta deliberazione della giunta regionale n. 2288/2006 devono ritenersi valori medi e che nelle istanze da presentare i beneficiari delle sovvenzioni hanno la facoltà di potersi discostare dagli stessi, esibendo motivazioni documentabili;

Preso atto che i valori citati sono stati utilizzati per la stima provvisoria dei danni causati dagli eventi siccitosi avvenuti nel corso del 2006;

Visto il decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 16 novembre 2006, n. 8689, concernente l'approvazione del manuale operativo di gestione del Sistema informativo dell'agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG);

Ritenuto opportuno, per esigenze di economicità e razionalizzazione, disciplinare con un unico regolamento le procedure di controllo per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 17/2006;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., e successive modifiche, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 849 di data 13 aprile 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).**

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 13 e 14, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), disciplina le procedure di controllo, i criteri e le modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), destinate a favore delle aziende agricole, che hanno subito danni alle produzioni aziendali a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 14, commi 3 e 6, della legge regionale n. 17/2006 disciplina altresì i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario destinato a favore delle aziende agricole della regione, danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.

*Capo II*

ELEMENTI DI SEMPLIFICAZIONE, ECONOMICITÀ E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 14, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2006.

Art. 2.

*Elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni*

1. Le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende danneggiate da avversità atmosferiche riguardano le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del codice civile ubicate nel territorio regionale e ricadenti almeno parzialmente nelle zone delimitate, le quali hanno subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle restanti zone. Sono da considerarsi comprese nelle zone svantaggiate le aziende agricole i cui terreni ricadono per oltre il 50 per cento della superficie agricola utilizzata in tali zone; sono da considerarsi comprese nelle restanti zone, le aziende agricole i cui terreni vi ricadono per oltre il 50 per cento. Dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla deliberazione della giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, i valori di riferimento sono individuati nella deliberazione della giunta regionale di delimitazione del medesimo evento.

3. Per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, le colture considerate e le percentuali di danno sono indicate negli allegati A, B, C e D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate qualora sia accertata la misura del danno subito.

## Art. 3.

*Elementi di semplificazione per l'accertamento definitivo dei danni*

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che operano in conformità alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria, stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2004, e protocollate in via informatica.

2. All'atto di presentazione delle domande, le aziende agricole devono aver costituito il proprio fascicolo aziendale informatizzato, presente nel Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia (SIAGRI.FVG).

3. L'istruttoria delle domande pervenute dai CAA è curata dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

4. Qualora gli elementi in possesso del richiedente non consentano all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione la stima definitiva dell'entità del danno subito, l'azienda interessata, entro sessanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle domande, può presentare ai CAA documentazione integrativa, che consente l'accertamento definitivo, da parte degli stessi CAA, dell'entità del danno.

## Art. 4.

*Elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrizzazione*

1. Le domande ritenute corrispondenti con i valori espressi nella deliberazione di delimitazione, di cui all'art. 2, comma 2 o, per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, negli allegati *A, B, C e D*, sono sottoposte al controllo amministrativo in misura non inferiore al 5 per cento.

2. Le domande non corrispondenti ai valori espressi, sono sottoposte al controllo a campione in misura non inferiore al 20 per cento. Il campione è determinato secondo criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate, quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non svantaggiate ed indirizzo tecnico economico.

3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

4. Nel caso in cui il risultato dei controlli di cui ai commi 1, 2, evidenzia differenze in relazione alle rispettive percentuali di scostamento, la spesa ammissibile è così determinata:

a) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato da 0 a 10 per cento, l'esito del controllo è compatibile e la spesa ammissibile è quella accertata nel rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);

b) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 10 e fino a 20 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno la percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);

c) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 20 e fino a 30 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno il doppio della percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);

d) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 30 per cento, l'esito del controllo prevede l'esclusione della domanda e non risulta ammissibile a contributo alcuna spesa;

## Capo III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 14, DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2006.

## Art. 5.

*Tipologia degli interventi*

1. In esecuzione dell'art. 14 della legge regionale n. 17/2006 il contributo straordinario a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nell'anno 2006 è di 5.000,00 euro per singola azienda.

## Art. 6.

*Requisiti soggettivi ed oggettivi*

1. Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all'art. 5, le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del codice civile ubicate nel territorio regionale le quali hanno subito danni non inferiori al 40 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, a seguito degli eventi siccitosi avvenuti nel corso dell'anno 2006.

2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla deliberazione della giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, si fa riferimento a quanto indicato negli allegati *A, B, C e D*. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate, se accertata la misura del danno subito.

3. Nel caso di successiva erogazione della sovvenzione prevista dal decreto legislativo n. 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura di tale sovvenzione è decurtata di un importo pari al contributo regionale straordinario già percepito.

## Art. 7.

*Elementi di semplificazione per la presentazione delle domande*

1. La domanda di contributo straordinario è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei CAA che operano in conformità alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria, previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2004, contestualmente alla domanda di sovvenzione presentata ai sensi del predetto decreto legislativo ed è sottoposta alle procedure di controllo di cui all'art. 4.

2. Per le domande di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3.

## Art. 8.

*Priorità*

1. Per la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 5, si applicano le priorità nel seguente ordine:

a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali;

b) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, artigianato ed agricoltura), condotte da giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni e corresponsabilità civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/273/CEE;

c) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, condotte da giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni e corresponsabilità civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone non svantaggiate;

d) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/273/CEE;

e) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, ricadenti nelle zone non svantaggiate;

f) altre aziende agricole;

2. A parità di condizioni è attribuita priorità alle domande presentate da imprenditori anagraficamente più giovani, relativamente alle lettere a), b) e c); per le domande di cui alle lettere d), e) ed f) è attribuita priorità secondo la data di presentazione.

## Art. 9.

*Documentazione a corredo delle domande*

1. Le domande presentate sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta la stima dell'entità percentuale del danno subito dall'azienda agricola alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

**07R0345**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
4 maggio 2007, n. **0119/Pres.**

**Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative previste per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale e dell'architettura fortificata dalle leggi regionali 15 luglio 1997, n. 24 e 8 maggio 2000, n. 10, come integrate dall'art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005). Approvazione.**

(*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007*)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato per i servizi radiotelevisivi);

Vista la legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);

Visto l'art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 7, comma 99, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2006), che prevede la concessione di contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa, per il finanziamento delle iniziative finalizzate:

alla conservazione e valorizzazione di edifici e strutture industriali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 24/1997;

alla conservazione e valorizzazione di beni architettonici fortificati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*) della legge regionale n. 10/2000;

Ritenuto di disciplinare più dettagliatamente l'attuazione dei suindicati interventi contributivi, definendo in via regolamentare le modalità procedurali ed i criteri di priorità da applicare per la valutazione delle relative domande, sulla base dell'esperienza operativa sinora maturata e tenuto conto delle attuali caratteristiche ed esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui trattasi;

Ritenuto altresì opportuno raccogliere in un unico testo normativo la disciplina suddetta, la quale - pur afferendo alla promozione e al sostegno di due diverse tipologie di iniziative, individuate da due distinte leggi di settore - è intesa a regolare la gestione di un unico strumento di intervento, e quindi presenta, per la maggior parte, elementi comuni applicabili a entrambe le aree di attività contributiva considerate;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 930 del 20 aprile 2007;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

## Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative previste per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale e dell'architettura fortificata dalle leggi regionali 15 luglio 1997, n. 24 e 8 maggio 2000, n. 10, come integrate dall'art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative previste per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale e dell'architettura fortificata dalle leggi regionali 15 luglio 1997, n. 24 e 8 maggio 2000, n. 10, come integrate dall'art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).**

## Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annui costanti di durata ventennale previsti dall'art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2005) al fine di promuovere e sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale, in attuazione della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato per i servizi radiotelevisivi), nonché la conservazione e la valorizzazione dei beni architettonici fortificati, in attuazione della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia).

## Art. 2.

*Oggetto e beneficiari degli interventi*

1. I contributi di cui all'art. 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative aventi ad oggetto:

*a*) nell'ambito dell'archeologia industriale:

1) la conservazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il riuso compatibile di fabbriche e delle relative strutture di servizio, compresi gli edifici direzionali e residenziali di pertinenza;

2) l'acquisizione di immobili da destinare a uso della collettività;

*b*) nell'ambito dell'architettura fortificata:

1) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito;

2) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;

3) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali.

2. Ai contributi possono accedere:

- a) i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni considerati, per tutte le iniziative previste dal comma 1, eccettuate quelle di cui alla lettera a), punto 2;
- b) gli enti pubblici detentori dei beni considerati, per le iniziative previste dal comma 1, lettera b);
- c) gli enti locali, per le iniziative previste dal comma 1, lettera a), punto 2.

## Capo II

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

#### Art. 3.

##### *Termine per la presentazione delle domande*

1. Le domande tese ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa cui si riferiscono e devono pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato servizio, entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

#### Art. 4.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di cui all'art. 3, redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A e B, sono sottoscritte dal proprietario privato o dal legale rappresentante dell'ente interessato e sono corredate dalla seguente documentazione, specificata nei modelli medesimi:

- a) dichiarazione attestante:
- 1) l'uso attuale dell'immobile e quello previsto a conclusione dell'intervento;
  - 2) l'esistenza e l'entità dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o erogati da privati per la stessa iniziativa;
  - 3) l'esistenza di eventuali iniziative pregresse di studio, ricerca o indagine sul bene per il quale è proposta l'iniziativa, già realizzate con il sostegno regionale;
  - 4) l'eventuale esistenza di una convenzione già stipulata con il comune competente per territorio, ovvero la disponibilità del soggetto proponente e del comune medesimo ad addivenirvi, per consentire l'apertura al pubblico dell'immobile considerato;
  - 5) nel caso di iniziativa avente ad oggetto un bene del patrimonio archeologico-industriale, gli estremi della catalogazione del bene stesso, già effettuata secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);
- b) nel caso di iniziativa avente ad oggetto un bene architettonico fortificato, copia del provvedimento di tutela del bene, emesso dall'organo statale competente, nonché gli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 27/1971;
- c) relazione storica e tecnica, redatta da un architetto o tecnico abilitato alla progettazione su immobili aventi natura di bene culturale, descrittiva delle caratteristiche dell'immobile e dell'iniziativa proposta, da cui risultino evidenti i valori artistici, storici, ambientali o architettonici da salvaguardare, la natura e l'entità dei lavori da eseguire e la compatibilità dell'uso previsto;
- d) il piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa, nonché, nel caso delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare.

2. Il servizio può chiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro il termine stabilito nella richiesta, che comunque non può essere inferiore a quindici giorni, il procedimento si conclude negativamente.

#### Art. 5.

##### *Avvio e durata del procedimento*

1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7/2000 reca l'indicazione del termine entro il quale l'interessato deve essere informato dell'esito dell'istruttoria ai sensi dell'art. 13.

2. Il procedimento si conclude entro il termine di duecentoquaranta giorni.

## Capo III

### ISTRUTTORIA

#### Art. 6.

##### *Fasi dell'istruttoria*

1. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilità;
- b) verifica della coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità della legge;
- c) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;
- d) fissazione della misura massima del contributo assegnabile a ciascuna iniziativa;
- e) determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande in applicazione dei criteri di cui all'art. 11.

#### Art. 7.

##### *Verifica dei requisiti formali di ammissibilità*

1. La verifica dei requisiti formali di natura soggettiva ed oggettiva risultanti dalle domande accerta la sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria.

2. Nel caso dei contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale, è inoltre condizione per l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria la preventiva catalogazione dei beni considerati e la loro inclusione nell'inventario sistematico tenuto dal centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali.

3. La verifica dei requisiti soggettivi accerta che la formale qualificazione giuridica del soggetto proponente rientri nelle categorie di soggetti previste dalle norme di legge di riferimento.

4. La verifica dei requisiti oggettivi accerta la presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilità tecnica ed organizzativa dell'iniziativa proposta.

#### Art. 8.

##### *Verifica della coerenza con le finalità di legge*

1. La verifica della coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità della legge consiste nell'accertamento tecnico-scientifico delle caratteristiche materiali e della natura giuridica del bene, nell'esame delle modalità di effettuazione dell'iniziativa proposta e nella valutazione dell'adeguatezza, del grado di necessità e della qualità tecnica dell'iniziativa stessa in rapporto agli obiettivi di conservazione e valorizzazione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 provvede il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali avvalendosi delle risorse dell'Unità organizzativa per la catalogazione.

#### Art. 9.

##### *Spesa ammissibile*

1. Per ciascuna delle iniziative riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilità e ritenute coerenti con le finalità di legge si procede all'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla documentazione illustrativa e dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Nella spesa complessivamente ammissibile determinata ai sensi del comma 1 possono essere compresi, entro il limite massimo del 15%, anche gli oneri relativi alla realizzazione di studi inerenti al riuso del bene e di ricerche preliminari di natura storica, architettonica e geotecnica, nonché le spese generali tecniche e di collaudo.

3. In presenza di un elevato numero di domande, si procede di norma alla loro ripartizione in fasce omogenee per tipo e dimensioni finanziarie delle iniziative proposte ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.

#### Art. 10.

##### *Intensità e misura del contributo*

1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa proposta è fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 9, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

2. Nell'ambito degli interventi per l'architettura fortificata, la misura del contributo da assegnare per ciascuna delle iniziative comprese nelle singole categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non può di norma eccedere il 10% della dotazione finanziaria dello stanziamento annuale, salva comunque la facoltà della giunta regionale di fissare un limite superiore per singole iniziative ritenute di particolare rilevanza e urgenza.

#### Art. 11.

##### *Criteri per la determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande*

1. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande compatibile con lo stanziamento a disposizione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno accertato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che, per le caratteristiche del bene considerato e per la qualità delle iniziative proposte, risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge. A tal fine sono accertati e valutati come criteri di priorità:

a) il carattere organico dell'iniziativa di conservazione, restauro e valorizzazione anche in rapporto alla rilevanza culturale, alla natura e allo stato di conservazione del bene considerato e al suo contesto storico e ambientale, con particolare riguardo alle iniziative afferenti a una pluralità di beni compresi in un complesso di strutture e testimonianze culturali unitario e a quelle costituenti un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale;

b) il miglioramento delle condizioni di fruibilità e godimento pubblico del bene, conseguibile con la realizzazione dell'iniziativa;

c) l'esistenza di una convenzione con il comune competente per territorio, o la disponibilità manifestata dal soggetto proprietario ad addivenirvi, che consenta l'apertura al pubblico del bene immobile oggetto dell'intervento;

d) la maggiore efficacia dell'intervento derivante dalla coerenza e complementarietà dello stesso rispetto alle azioni di conservazione e valorizzazione programmate da altri soggetti;

e) l'ubicazione del bene all'interno del perimetro di uno dei parchi o riserve istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

2. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è comunque assicurata priorità a quelle relative ad immobili che ricadono nel territorio di uno dei comuni classificati come disastri con decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modifiche e che non sono già stati oggetto di interventi organici di recupero delle strutture murarie danneggiate dal sisma.

#### Art. 12.

##### *Parere obbligatorio*

1. A conclusione dell'istruttoria, il servizio predispone un'ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame della commissione consultiva istituita dalla legge regionale di riferimento, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 11.

#### Art. 13.

##### *Assegnazione del contributo*

1. Il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria al destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso, fissando un termine perentorio per la risposta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile eccedente.

3. Nel caso in cui sia stata ammessa a contributo un'iniziativa di particolare rilievo, proposta da un soggetto privato, l'emissione del provvedimento di concessione può essere inoltre subordinata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di beni culturali, alla stipulazione di una convenzione tra l'amministrazione regionale o l'ente locale territorialmente competente e il proprietario dell'immobile, avente ad oggetto la destinazione e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita.

#### Capo IV

#### CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 14.

##### *Concessione*

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 13, provvede con proprio decreto alla concessione del contributo assegnato ovvero, nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, invita il beneficiario a produrre alla direzione provinciale per i lavori pubblici competente per territorio, entro un termine contestualmente fissato, la documentazione necessaria a tale direzione per provvedere alla determinazione della spesa ammissibile, in applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), unitamente all'autorizzazione ai lavori emessa dalla competente soprintendenza per i beni oggetto di tutela.

#### Art. 15.

##### *Rendicontazione della spesa*

1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto medesimo.

2. Nel caso di interventi aventi ad oggetto la conservazione e il restauro di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la documentazione di cui al comma 1 è integrata dal visto di conformità all'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, emesso dalla competente Soprintendenza a conclusione dei lavori.

#### Art. 16.

##### *Controlli, sospensione dell'erogazione e restituzione degli importi erogati*

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di contributi di importo annuo superiore al 10% dell'ammontare dello stanziamento annuale. Nelle medesime forme, possono essere inoltre sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo pari o inferiore.

2. Qualora il beneficiario non provveda alla rendicontazione nel termine e secondo le modalità di cui all'art. 15 il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso, a sospendere l'erogazione eventualmente già in corso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

*Capo V*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 17.

*Modifiche della modulistica*

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati *A* e *B* del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo dall'art. 4, comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 18.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 19.

*Abrogazione*

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 23 agosto 2000, n. 0311/Pres.

## Art. 20.

*Disposizioni transitorie*

1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, ancorché non redatte in conformità ai modelli previsti dall'art. 4, comma 1, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.

## Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

**07R0354**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 maggio 2007, n. 0120/Pres.

**Legge regionale n. 26/2005, art. 23. Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 21 del 23 maggio 2007)

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;

Visto, in particolare, l'art. 23, sulla base del quale l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca, a consorzi, società consortili, associazioni e fondazioni, che svolgono attività di ricerca, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa;

Visto il comma 5 del medesimo art. 23 il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 26/2005 che introduce, tra le altre, le definizioni di ricerca e di trasferimento tecnologico;

Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

Visto il comma 4 del medesimo art. 23 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma;

Visto il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alle schede riguardanti l'art. 23 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il testo del Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 908 del 20 aprile 2007;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca previsti dall'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) in conformità alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie C 323 del 30 dicembre 2006.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2005, si intende per:

a) *elevato impatto sistemico*: la capacità di incidere in modo significativo sulle attività e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema misurabili in termini di sviluppo e sostenibilità - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attività dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti;

b) *ricerca*:

1. la *ricerca scientifica o fondamentale*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

2. la *ricerca applicata o industriale*: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

c) *diffusione dei risultati della ricerca*: la divulgazione dei risultati con mezzi idonei a raggiungere un livello di informazione e di conoscenza su larga scala, ivi compresi l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. In particolare, sono considerati mezzi idonei i convegni tecnici o scientifici, la pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche o l'inserimento in banche dati di libero accesso - in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti - oppure il software gratuito od open source, nonché l'inserimento nella banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 26/2005;

d) *trasferimento tecnologico*: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinché il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

1) tutti i redditi provenienti dalle attività di trasferimento sono reinvestiti nelle attività principali dei beneficiari;

2) il trasferimento è di natura interna, cioè la gestione della conoscenza dei beneficiari è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari;

e) *sede*, la sede principale o operativa in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attività oggetto del contributo;

f) *collaborazione*: la situazione, oggetto di uno specifico accordo contenente quanto previsto dall'art. 4, comma 3, in cui due o più partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'art. 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati;

g) *progetti congiunti*: progetti presentati da almeno due beneficiari previsti dall'art. 3, comma 1, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo. I progetti congiunti possono essere svolti in collaborazione con soggetti diversi dai beneficiari di cui all'art. 3;

h) *cofinanziamento*: costo afferente al progetto non oggetto di contributo. La collaborazione di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere c) d) e) e f), è sempre considerata prestata a titolo di cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere in denaro o in natura;

i) *costo totale*: valore complessivo del progetto, indipendentemente dalla natura dei costi e dei soggetti a cui sono imputabili le spese;

l) *costo ammissibile*: rispetto al valore complessivo del progetto, è il valore riferito alle sole voci di spesa elencate all'art. 8, come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo ammissibile è pertanto uguale o inferiore al costo totale;

m) *costo non ammissibile*: rispetto al valore complessivo del progetto, è il valore che non può essere riferito alle voci di spesa elencate all'art. 8 del regolamento, così come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo non ammissibile è uguale o inferiore al costo totale. La somma del costo ammissibile e del costo non ammissibile corrisponde al costo totale;

n) *costo ammesso*: valore ammesso a contributo regionale. È pari al costo ammissibile al netto del cofinanziamento da chiunque prestato eccedente il costo non ammissibile. Il costo ammesso può essere uguale o inferiore al costo ammissibile;

o) *costo finanziato*: valore finanziato da contributo regionale. Il costo finanziato può essere uguale o inferiore al costo ammesso e coincide con il valore del contributo regionale.

## Art. 3.

*requisiti dei beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:

- a) università;
- b) enti pubblici di ricerca;
- c) consorzi;
- d) società consortili;
- e) associazioni;
- f) fondazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo mediante la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto un contratto di mandato speciale con rappresentanza.

3. I beneficiari devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 26/2005, i seguenti requisiti:

a) avere quale finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

b) non avere scopo di lucro;

c) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell'insegnamento;

d) non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato; e) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

f) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera d), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;

b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;

c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

5. Le imprese in grado di esercitare un'influenza sui soggetti di cui al comma 1 non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.

6. La natura giuridica dei beneficiari ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento sono dimostrati dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci dei medesimi nonché dalle delibere o dai verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione degli stessi, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune. Se il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non è attestato da tali atti ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

## Art. 4.

*Requisiti dei progetti*

1. Sono finanziabili i progetti riguardanti:
  - a) la ricerca scientifica;
  - b) la ricerca applicata;
  - c) la diffusione dei risultati della ricerca.
2. I progetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere di elevato impatto sistemico per almeno uno dei seguenti settori:
    - 1) settore produttivo;
    - 2) settore del welfare;
    - 3) settore della Pubblica amministrazione;
  - b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attività previste, sul territorio regionale. La percentuale di attività svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale del progetto;
  - c) essere conformi alle priorità individuate nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 e richiamate nel decreto di cui all'art. 1;
  - d) se articolati in più fasi, le singole fasi progettuali devono riguardare, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati misurabili e significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi. Ciascuna fase può avere una durata massima annuale;
  - e) se realizzati in collaborazione con soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, la collaborazione deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
    - 1) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione ed il beneficiario di cui all'art. 3 è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per titolare di tutti i diritti si intende che il beneficiario gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il beneficiario decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;
    - 2) il beneficiario di cui all'art. 3 riceve dai partner in collaborazione un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività dallo stesso svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo dei partner in collaborazione ai costi del beneficiario sarà dedotto da tale compenso. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se il beneficiario, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto;
    - 3) tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.
3. La collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera e), deve risultare da uno specifico accordo, stipulato in forma scritta, riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner e dal quale emerge espressamente il rispetto di almeno una delle condizioni di cui alla medesima lettera e) nonché l'impegno del collaboratore a fornire al beneficiario di cui all'art. 3 gli elementi necessari ai fini della rendicontazione della spesa.

## Art. 5.

*Durata dei progetti*

1. I progetti di ricerca possono essere articolati in una, due o tre fasi.
2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.

## Art. 6.

*Misura del contributo*

1. Il contributo è concesso per una sola fase nell'anno di riferimento.
2. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso.
3. Il contributo non può in ogni caso superare il seguente limite massimo:
  - a) euro 200.000,00 per fase per progetti di ricerca;
  - b) euro 15.000,00 per progetti di diffusione dei risultati della ricerca.
4. Il contributo è calcolato sul costo ammissibile di cui all'art. 8 al netto dell'eventuale cofinanziamento in denaro o in natura.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 2, può essere concesso per un importo inferiore al costo ammesso, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto.

## Art. 7.

*Criteri di priorità e di valutazione*

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:
  - a) dichiarazione delle prospettive di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 55, sulla base dei seguenti parametri:
    - 1) dichiarazione e descrizione dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 25, riferiti a:
      - 1.1 nuove conoscenze finalizzate, prodotti, servizi, processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte;
      - 1.2 brevetti esistenti o da realizzare;
    - 2) dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 15 riferiti a:
      - 2.1 valutazione del beneficiario, misurabile in termini di *curriculum* del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dall'industria o dalla Pubblica amministrazione;
      - 2.2 valutazione degli eventuali partner privati, misurabile in termini di *curriculum* del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;
      - 2.3 valutazione degli eventuali partner pubblici, misurabili in termini di *curriculum* del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività analoghe che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;
  - 3) impatto sul territorio, fino ad un massimo di punti 15, riferiti a:
    - 3.1 crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, distintamente per il beneficiario, per gli eventuali partner privati, effettivi e potenziali, e per gli eventuali partner pubblici, effettivi e potenziali;
    - 3.2 miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere;
- b) numero di soggetti, fino ad un massimo di punti 10, sulla base dei seguenti parametri:
  - 1) partecipanti in qualità di beneficiari di cui all'art. 3, fino ad un massimo di punti 5;
  - 2) in collaborazione, diversi dai beneficiari di cui all'art. 3, fino ad un massimo di punti 5;
  - c) conformità alle priorità individuate nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005, fino ad un massimo di punti 35.

2. In caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva delle seguenti priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera a);
- b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera b);
- c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera c);
- d) ordine cronologico di presentazione.

#### Art. 8.

##### *Costi ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

a) costi di personale, interno ed esterno, in particolare costi per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attività di ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilità. I costi per il personale ausiliario non possono comunque superare il 20 per cento dei costi del personale. I costi del personale interno ed esterno sono ammissibili nel rispetto dei principi generali di diretta riferibilità, di stretta inerenza e di proporzionalità dei costi rispetto all'attività finanziata;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità o della normativa civilistica o fiscale vigenti;

c) costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

d) costi generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;

e) altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca;

f) costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:

1) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione;

2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

3) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se sostenuta dal beneficiario e se non è da questi recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito al progetto.

4. I costi progettuali sostenuti dai soggetti in collaborazione che non possiedono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere c), d), e) e f) non sono ammissibili a contributo.

#### Art. 9.

##### *Costi del personale interno*

1. I costi del personale interno si riferiscono alle seguenti tipologie:

- a) personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
- b) personale assunto con contratto a tempo determinato;
- c) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto;
- d) personale con contratto di lavoro interinale.

2. Il rapporto intercorrente con il personale è dimostrato attraverso la seguente documentazione:

a) contratto di lavoro dal quale si ricavano tipologia e durata del rapporto;

b) lettera d'incarico sottoscritta dal lavoratore e dal conferente l'incarico nella quale è specificato il ruolo all'interno del progetto, il costo orario o giornaliero e l'impegno complessivo previsto;

c) cedolini paga relativi al periodo rendicontato per le finalità progettuali, con evidenza delle ore o giornate imputate al progetto e tabella esplicativa del calcolo del costo orario.

3. Il costo del personale dipendente è individuato sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto sulla base della formula di cui al punto 1 dell'allegato A. Il compenso lordo da prendere a riferimento è considerato su base mensile o annua ed è comprensivo di oneri diretti, indiretti, trattamento di fine rapporto e contributi a carico del datore di lavoro. Possono essere presi in considerazione anche elementi accessori della retribuzione, quali straordinari o compensi incentivanti, purché direttamente riferibili al progetto, congruamente proporzionali all'entità dei costi complessivi rispetto all'attività finanziata e comunque non superiore al 20 per cento dei costi complessivi lordi del personale.

4. Nel caso in cui il personale sia parzialmente impiegato nel progetto, il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate, attraverso un foglio presenze con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto.

5. Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata operazione, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all'attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

#### Art. 10.

##### *Costi del personale esterno*

1. I costi di personale esterno sono ammessi indipendentemente dalla tipologia contrattuale posta in essere. In particolare, sono ammessi i costi riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, assegni per borse di studio e di ricerca.

2. Il rapporto intercorrente con il personale è dimostrato attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno;

b) contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione o attività svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto;

c) fattura o ricevuta o parcella, corredata da specifica relazione sull'attività svolta;

d) documentazione attestante il versamento degli oneri sociali e fiscali.

3. Il costo del personale esterno è individuato sulla base della retribuzione lorda prevista, comprensiva degli oneri contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria.

4. Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria, e gli importi attribuibili al progetto sono quelli desunti dalla nota di debito o dalla fattura emessa dal soggetto percettore.

5. Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nel progetto. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile al progetto.

#### Art. 11.

##### *Costi del personale ausiliario*

1. I costi del personale ausiliario sono ammissibili in misura ridotta comunque non superiore al 20 per cento dei costi complessivi lordi del personale. La necessità del ricorso a tale tipologia di personale deve essere motivata e documentata in modo evidente ai fini della verifica della congruità dei costi.

## Art. 12.

*Costi della strumentazione e delle attrezzature*

1. Sono ammessi i soli costi per beni che rivestono carattere strumentale rispetto alla realizzazione del progetto, con esclusione di tutti i beni di impiego generico. Il costo per attrezzature è ammesso solo se effettivamente collegato agli obiettivi del progetto e comprende anche i costi accessori, come, in particolare, il trasporto e l'installazione.

2. I costi sono ammessi a titolo di ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ricerca.

3. I costi sono documentati dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta.

4. Ai fini del presente regolamento ed indipendentemente dal sistema di contabilità utilizzato dal soggetto beneficiario, per il calcolo dell'ammortamento si applicano i regolamenti di contabilità e la normativa fiscale vigenti, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modifiche, e al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, n. 93200 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni), e successive modifiche. Ai sensi della normativa vigente, il computo dell'ammortamento può essere effettuato a partire dal momento di entrata in funzione del bene. Sono ammissibili ammortamenti accelerati e anticipati, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente. Il beneficiario può non applicare la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento prevista dalla normativa fiscale vigente per il primo esercizio di ammortamento. I beni materiali di costo unitario non superiore a 516,46 euro (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa. Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di 516,46 euro se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, è pertanto determinato secondo la formula di cui al punto 2 dell'allegato A.

5. Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario deve risultare l'esercizio di acquisto del bene, il momento di entrata in funzione dello stesso e il coefficiente di ammortamento applicato, con l'indicazione di eventuali ammortamenti accelerati o anticipati.

6. Sono ammessi costi relativi all'acquisto di beni usati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i beni sono accompagnati da un documento che ne specifica l'origine;
- b) i beni non hanno beneficiato, negli anni precedenti, di agevolazioni derivanti da contributi pubblici;
- c) il costo dei beni non eccede il valore di mercato ed è comunque inferiore al prezzo del bene nuovo;
- d) le caratteristiche tecniche del bene soddisfano le norme e gli standard vigenti.

7. Sono ammessi costi per manutenzione e riparazione su beni propri, ai sensi della normativa vigente. Tali costi, se di natura incrementativa, sono soggetti ad ammortamento. I costi devono essere imputati ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, e l'ammortamento deve essere effettuato sull'intero valore incrementato. Sono considerati costi incrementativi quelli che, a differenza dei costi di riparazione e manutenzione ordinaria, incrementano il costo del bene, comportando un accrescimento significativo e tangibile di produttività e di vita utile del cespite.

8. Sono ammessi costi per acquisto di licenze software e di hardware. In relazione ai costi sostenuti per l'acquisizione di licenze software, in considerazione della natura di immobilizzazioni immateriali rivestita da tali beni, i relativi costi sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti. Per le attrezzature informatiche possono essere utilizzate le seguenti aliquote di ammortamento annue: hardware: 33,33 per cento, software 50 per cento.

## Art. 13.

*Costi delle competenze tecniche e dei brevetti*

1. I costi delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti sono ammessi nei limiti di quote di ammortamento annue in misura non

superiore a 1/3 del costo per ciascuna annualità. In caso di utilizzo di detti beni per periodi inferiori all'anno, si applicano, nel rispetto della proporzionalità, le modalità di calcolo di cui all'art. 12.

2. I costi sono dimostrabili attraverso fatture, ricevute o altra documentazione valida ai fini fiscali.

## Art. 14.

*Altri costi d'esercizio*

1. I costi d'esercizio riguardano, in particolare, i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. Detti costi devono essere direttamente imputabili all'attività di ricerca e pertanto sono esclusi i costi indiretti. Sono inoltre compresi:

a) costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri: i costi di manutenzione e riparazione non incrementativi, sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità e produttività originarie, sono interamente ammortizzabili nell'esercizio, a condizione che sia dimostrata la stretta inerenza di tali costi al progetto in ottemperanza al principio di diretta riferibilità dei costi all'attività finanziata;

b) noleggio di strumentazione ed attrezzature: sono ammessi i costi relativi al noleggio di strumentazioni e attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del contributo ovvero di uso comune a più attività. Nel caso di uso comune a più attività il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo secondo la formula di cui al punto 3 dell'allegato A. L'importo annuale del noleggio non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene documentato dal soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione del fornitore attestante il predetto valore. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo;

c) leasing: si considera altresì ammissibile l'acquisizione di beni mobili strumentali mediante contratti di leasing, secondo la disciplina di seguito riportata. Nel caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto da parte dell'utilizzatore o una durata contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto dalla normativa fiscale vigente, l'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dal soggetto concedente. Nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto di riscatto e la cui durata è inferiore al periodo di ammortamento di cui sopra, i relativi canoni sono ammessi a condizione che il beneficiario dimostri la maggior convenienza economica rispetto a forme contrattuali alternative. Il beneficiario è tenuto a dichiarare che è stata valutata la possibilità di forme contrattuali diverse e quindi la maggiore convenienza economica del leasing. In ogni caso, l'importo annuale dei canoni ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. Per entrambe le tipologie di leasing, tutti gli altri costi eventualmente sostenuti dai beneficiari relativamente al contratto non costituiscono costi ammissibili. In tal senso, nel contratto di leasing dovrà essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali. In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è rendicontabile esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili al progetto finanziato. Per la determinazione dell'importo rendicontabile, si rimanda alla formula sopraindicata in relazione al calcolo dei costi sostenuti per il noleggio;

d) affitto di beni immobili: nel caso di affitto di beni immobili, il costo rendicontabile deve essere rapportato al periodo di effettivo utilizzo del bene, come dalla formula riportata al punto 4 dell'allegato A. Qualora l'immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell'intervento finanziato, l'importo ottenuto dall'applicazione della precedente formula deve essere rapportato al numero di metri quadri effettivamente utilizzati con riferimento all'attività finanziata secondo la formula di cui al punto 5 dell'allegato A;

e) costi di materiali e forniture: non possono essere ricondotti a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. In tal caso detti costi vanno compresi nella categoria costi della strumentazione e delle attrezzature e assoggettati ad ammortamento. Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, è considerato materiale e fornitura un bene il cui valore unitario non supera 516,46 euro. Al fine dell'ammissibilità del costo, dalla documentazione giustificativa deve risultare l'importo unitario dei singoli beni, evitando l'indicazione di importi aggregati, ovvero detto importo dovrà risultare da un prospetto di elencazione dei singoli beni;

f) costi per viaggi, pernottamenti e pasti: tra gli altri costi d'esercizio sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per viaggi, pernottamenti e pasti, purché strettamente connessi alla realizzazione dell'attività di ricerca. A titolo esemplificativo rientrano nella voce di costo i viaggi per partecipare a riunioni, comitati, seminari, azioni informative, di pubblicizzazione degli interventi e di formazione del personale coinvolto nel progetto di ricerca. I costi devono essere adeguatamente documentati attraverso fatture o ricevute ed essere supportati da una relazione sulla missione da cui risultino i nominativi dei partecipanti, che possono consistere solo in personale effettivamente impiegato nel progetto, il motivo della missione, il luogo, la durata, il dettaglio dei costi imputati distinti in viaggi, pernottamenti e pasti. Deve inoltre essere conservata la documentazione originale comprovante il costo sostenuto e coerente con quanto riportato dai documenti di cui sopra, tra cui, in particolare, i biglietti di viaggio e le fatture o ricevute intestate di alberghi o ristoranti;

g) costi per la realizzazione di incontri, convegni e seminari: rientrano in questa tipologia tutti i costi sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di convegni o seminari, sempre che tali attività siano direttamente collegate al progetto di ricerca approvato. Per ogni evento devono essere chiaramente indicati lo scopo, il gruppo di persone partecipanti, la localizzazione, la durata, il numero di partecipanti, le lingue per le quali è eventualmente effettuato il servizio di traduzione. A tale tipologia di costo sono riconducibili, in particolare, spese per catering, traduzioni, affitto sala ed equipaggiamenti, interpretariato, inviti. A dimostrazione del costo sostenuto il beneficiario è tenuto a conservare le fatture o ricevute originali, copia degli inviti, lista dei partecipanti, copia del materiale distribuito ai partecipanti. In caso di prestazioni rese da personale si richiamano le disposizioni relative al personale, ed in particolare il beneficiario è tenuto a conservare il contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione o attività svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto, fattura o ricevuta o parcella, documenti attestanti il versamento degli eventuali oneri sociali e fiscali, in quanto ammissibili;

h) costi per pubblicità ed altre attività di divulgazione: le attività relative all'informazione sono ammissibili se direttamente collegate agli obiettivi del progetto. Le attività rendicontabili consistono, in particolare, in spazi informativi sui mass media, conferenze stampa, pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari, pubblicazioni coerenti allo svolgimento o ai risultati della ricerca, brochure contenenti informazioni generali sul progetto, video presentazioni sulle attività svolte. La documentazione per la verifica dell'ammissibilità dei costi deve comprendere, oltre alla documentazione relativa all'effettuazione della spesa, anche una copia del materiale promozionale o informativo prodotto.

#### Art. 15.

##### *Costi generali supplementari*

1. I costi generali derivanti dal progetto di ricerca devono essere direttamente imputabili all'attività di ricerca e pertanto sono esclusi da tale tipologia i costi indiretti. I costi appartenenti a tale gruppo sono ammissibili purché congruamente proporzionati alla realizzazione del progetto e comunque in misura non superiore al 5 per cento dei costi complessivi. Rientrano in questa categoria tutti i costi pagati a fornitori esterni, in particolare spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo, cancelleria, purché direttamente imputabili al progetto di ricerca.

2. Non sono ammessi costi generali supplementari calcolati forfetariamente come percentuale dei costi complessivi ovvero costi determinati pro quota sulla base di sistemi di calcolo.

3. Sono ammissibili i costi sostenuti per garanzie fidejussorie fornite da banche o da altri istituti finanziari.

#### Art. 16.

##### *Costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale*

1. I costi devono essere sostenuti nel periodo di svolgimento del progetto e dimostrabili attraverso idonea documentazione.

#### Art. 17.

##### *Riparto delle risorse e termini di presentazione delle domande*

1. Annualmente è stabilito, nell'ambito della disponibilità finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:

a) per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualità di riferimento;

b) per il finanziamento della prosecuzione dei progetti già approvati ed avviati nelle annualità precedenti.

2. Il riparto deve in ogni caso prevedere la destinazione prioritaria delle risorse al finanziamento delle fasi successive alla prima dei progetti di cui al comma 1, lettera b).

3. Nel caso in cui, a seguito del parere negativo di cui all'art. 23 circa il monitoraggio e lo stato di avanzamento, si rendessero disponibili risorse inizialmente destinate ai progetti di cui al comma 1, lettera b), le stesse sono destinate, con successivo atto, al finanziamento di progetti nuovi presenti nella graduatoria di cui all'art. 19, comma 6.

4. Con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca sono individuati per l'annualità di riferimento il termine iniziale e finale di presentazione delle domande, il numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto e le modalità di presentazione delle stesse, sono approvate la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative e sono poste le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo.

#### Art. 18.

##### *Domanda di contributo*

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto con il decreto di cui all'art. 17 ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda può essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.

3. La domanda riguardante progetti che prevedano una collaborazione con soggetti diversi dai beneficiari è sottoscritta, ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, esclusivamente dai soggetti beneficiari ed è corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 4, comma 3.

4. La domanda deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;

b) la ragione o denominazione sociale degli eventuali soggetti in collaborazione;

c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla concessione, qualora la stessa non sia già stata costituita;

d) le fasi progettuali e la relativa durata;

e) l'ammontare del contributo richiesto per ciascuna fase progettuale.

5. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli elementi di cui all'art. 7 posseduti dal progetto, gli obiettivi ed i risultati da raggiungere alla conclusione del progetto e, nel caso di progetti articolati in più fasi, alla conclusione di ciascuna fase progettuale;

b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cofinanziamento;

c) l'accordo di collaborazione, se prevista;

d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, in caso di progetti congiunti e se già esistente;

e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

f) una dichiarazione attestante la presenza dell'eventuale cofinanziamento e l'indicazione del soggetto cofinanziatore.

7. Ogni beneficiario può presentare il numero massimo di domande individuato nel decreto di cui all'art. 17, comprese quelle riguardanti i progetti congiunti.

8. Ogni domanda può contenere un solo progetto.

#### Art. 19.

##### *Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo*

1. La direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata direzione, effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

3. La selezione dei progetti è effettuata dalla direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e dei criteri di cui all'art. 7.

4. L'assenza di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 comporta l'esclusione del progetto.

5. Sono approvati i progetti ai quali è attribuito un punteggio pari almeno a 20 punti.

6. La graduatoria indica:

a) i progetti approvati e finanziabili;  
b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

7. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 9, con decreto del direttore del servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione, nel caso di prevista concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda per l'annualità di riferimento, di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, a copertura del costo totale del progetto.

9. Nel caso di progetti approvati articolati in più fasi, la concessione del contributo riguarda esclusivamente la prima fase progettuale. I contributi relativi alle fasi successive sono concessi previo monitoraggio ed a condizione che vi sia una valutazione positiva sullo stato di avanzamento del progetto ai sensi dell'art. 23.

10. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualità di riferimento nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita e secondo quanto disposto dal decreto di cui all'art. 17.

11. Qualora si rendano disponibili risorse derivanti dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al comma 8 nonché da revocazioni, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, con apposito atto si procede allo scorrimento della graduatoria.

#### Art. 20.

##### *Erogazione del contributo in via anticipata*

1. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del costo finanziato con riguardo all'annualità di riferimento.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. La concessione a soggetti privati dell'anticipazione sul contributo è subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.

4. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

#### Art. 21.

##### *Rendicontazione*

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 26/2005, devono presentare, entro 150 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilità dei costi previsti dal presente regolamento.

2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal regolamento, previa comunicazione e successivo eventuale assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

5. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

#### Art. 22.

##### *Erogazione a consuntivo*

i. Fermo restando quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'art. 20, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente alla presentazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi di impatto sistemico di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

#### Art. 23.

##### *Monitoraggio, concessione ed erogazione dei contributi per fasi successive alla prima*

1. Nel caso di progetti articolati in più fasi, ai fini della concessione dei contributi relativi alle fasi successive alla prima, le attività progettuali svolte sono sottoposte a monitoraggio da parte della direzione.

2. I contributi relativi alle fasi successive sono concessi a condizione che il monitoraggio e la valutazione circa lo stato di avanzamento delle attività progettuali, effettuato sulla base della relazione di cui all'art. 14, comma 1, abbiano avuto esito positivo. Ai fini della valutazione si tiene conto dello scostamento tra risultati programmati e risultati raggiunti.

3. Ai fini della concessione e dell'erogazione si applicano, in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22.

## Art. 24.

*Vincolo di destinazione*

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del progetto di ricerca a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione.

## Art. 25.

*Obblighi dei beneficiari*

1. L'Amministrazione provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesta annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

## Art. 26.

*Ispezioni e controlli*

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

## Art. 27.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), riguardanti la conformità alle priorità individuate nel programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 che i progetti devono possedere sono i seguenti:

- a) essere cofinanziati;
- b) essere riconducibili a filoni di ricerca esistenti, di interesse innovativo a livello europeo, nazionale e locale;
- c) avere un oggetto riconducibile ad abilità, esperienze e capacità già presenti sul territorio individuate nel Programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005, tra le quali si individuano, in particolare: servizi avanzati in sanità, bio-nano tecnologie, ambiente, chimica, nuovi materiali, Information and Communications Technology (ICT), energia, trasporti e logistica, nautica e cantieristica.

2. In sede di prima applicazione, i criteri e punteggi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) riguardanti la conformità alle priorità individuate nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005, fino ad un massimo di punti 35, stabiliti ai fini della valutazione dei progetti sono i seguenti:

a) grado del cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10, sulla base dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo totale. In caso di percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni, si applica il punteggio determinato dalla percentuale inferiore;

b) riconducibilità a filoni di ricerca esistenti, di interesse innovativo a livello europeo, nazionale e locale, fino ad un massimo di punti 5, sulla base della seguente classificazione:

- 1) livello europeo: fino ad un massimo di punti 2;
- 2) livello nazionale: fino ad un massimo di punti 2;
- 3) livello locale: fino ad un massimo di punti 1;

c) riconducibilità ad abilità, esperienze e capacità già presenti sul territorio individuate dal Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005, fino ad un massimo di punti 5, tra le quali si individuano, in particolare: servizi avanzati in sanità, bio-nano tecnologie, ambiente, chimica, nuovi materiali, ICT, energia, trasporti e logistica, nautica e cantieristica;

d) precedente contributo regionale già assegnato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) per precedenti fasi progettuali, fino ad un massimo di punti 15.

## Art. 28.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

## Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A  
(riferito agli articoli 9, 12 e 14)

## FORMULE DI CALCOLO DEI COSTI

1. costo del personale interno dipendente (articolo 9, comma 3)  
 $\frac{\text{compenso lordo}}{\text{giornate/ore lavorative}} * \text{n. giorni/ore di impegno nel progetto}$
2. ammortamento della strumentazione e delle attrezzature (articolo 12, comma 4)  
 $\frac{\text{costo d'acquisto} * \text{tasso di ammortamento} * \text{n. giorni utilizzo}}{365 \text{ giorni}}$
3. noleggio della strumentazione e delle attrezzature (articolo 14, comma 1, lettera b)  
 $\frac{\text{canone affitto} * \text{n. ore/giornate utilizzo}}{\text{n. ore/giornate annue convenzionali}}$
4. affitto di beni immobili (articolo 14, comma 1, lettera d)  
 $\frac{\text{canone annuo(o altra unità temporale)} * \text{n. gg. utilizzo per il progetto}}{\text{Tot. gg. anno (o altra unità temporale)}}$
5. affitto di beni immobili non utilizzati esclusivamente per il progetto (articolo 14, comma 1, lettera d)  
 $\frac{\text{canone o quota del canone imputabile al progetto} * \text{n}^{\circ} \text{ mt. quadrati utilizzati per il progetto}}{\text{Tot. mt. quadrati complessivi}}$

Visto: Il presidente: ILLY

07R0355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 maggio 2007, n. 0127/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)»;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 2, della citata legge regionale n. 13/2005, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a carico del Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato, contributi alle autorità d'ambito, secondo le modalità e i criteri di concessione ed erogazione stabiliti con Regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 27, comma 3, della citata legge regionale n. 13/2005 in base al quale detto regolamento deve essere approvato previo parere della competente commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 29 marzo 2007 con la quale il medesimo regolamento è stato approvato in via preliminare con contestuale inoltro dello stesso alla commissione consiliare competente;

Vista la nota prot. n. 11/3400-07 del 18 aprile 2007 con la quale è stato comunicato che la quarta commissione permanente nella seduta n. 138 di data medesima ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla deliberazione sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 998 del 4 maggio 2007 con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui si tratta;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, previsti dall'art. 27, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono le autorità d'ambito previste dal Capo IV della legge regionale n. 13/2005.

Art. 3.

*Termine per la presentazione della domanda*

1. La domanda per la concessione del contributo, unica per ciascun anno e relativa ad una sola opera, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'autorità d'ambito, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno.

Art. 4.

*Documentazione da corredare alla domanda*

1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'opera da realizzare, corredata dal quadro economico presunto di spesa;

b) dichiarazione attestante l'inserimento dell'opera per cui si richiede il finanziamento nel programma degli interventi previsto dall'art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 13/2005;

c) dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale, determinato secondo quanto disposto all'art. 7, comma 2.

Art. 5.

*Istruttoria della domanda*

1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, è considerata inammissibile e conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.

2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 6.

*Oggetto di contributo*

1. Sono oggetto di contributo le seguenti opere ubicate nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di adeguamento o di manutenzione straordinaria delle reti fognarie per le acque reflue urbane;

b) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di adeguamento o di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

c) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di adeguamento potenziamento o di manutenzione straordinaria degli impianti di acquedotto.

Art. 7.

*Ripartizione dei contributi*

1. Sulla base delle domande presentate, è predisposto il riparto dei fondi disponibili a bilancio dando priorità agli interventi di particolare rilevanza per l'amministrazione regionale in relazione alle finalità cui all'art. 73 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. In assenza di interventi individuati come prioritari ai sensi del comma 1, il riparto dei fondi disponibili a bilancio è predisposto secondo il seguente criterio:

a) il 50 per cento dei fondi in parti proporzionali al peso dei soggetti beneficiari. Agli ambiti regionali è assegnato un peso pari a cento; all'ambito interregionale è assegnato un peso pari a cinquanta;

b) il 50 per cento dei fondi in proporzione al numero di abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza dei soggetti beneficiari. Per l'ambito interregionale la quota è calcolata considerando la popolazione residente nel territorio regionale dell'ambito.

3. Il numero di abitanti residenti è determinato sulla base dei dati anagrafici, forniti dagli uffici comunali, utilizzati per la determinazione della rappresentanza dei comuni in sede di assemblea d'ambito, come previsto dalla convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e dallo statuto del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 13/2005.

## Art. 8.

*Concessione del contributo*

1. Ai fini della concessione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto, entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuto riparto dei fondi, a presentare:

a) il progetto preliminare dell'opera oggetto di domanda di contributo;

b) dichiarazione attestante l'insussistenza di ulteriori contributi. Qualora per la medesima opera siano stati concessi ulteriori contributi, il legale rappresentante è tenuto a dichiararne l'ammontare. In tal caso per spesa ammissibile a finanziamento, ai sensi del presente regolamento, si intende quella parte di spesa ammissibile non coperta dai dichiarati contributi.

2. Il contributo è concesso fino alla misura massima della spesa ammissibile a contributo calcolata ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 9.

*Rendicontazione*

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 10.

*Norme transitorie*

1. Nelle more dell'adozione del programma degli interventi previsto dall'art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 13/2005, le autorità d'ambito inviano la documentazione richiesta all'art. 4 facendo riferimento agli interventi di cui all'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle politiche agricole e forestali e Regione Friuli-Venezia Giulia in data 4 giugno 2003 ovvero agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e successive modifiche.

2. Per l'anno 2007 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'autorità d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro il 1° marzo 2007 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2005, n. 0325/Pres. «Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)», è tenuta a presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente regolamento ed entro il termine indicato al comma 2.

## Art. 11.

*Disposizioni generali*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, della legge regionale n. 13/2005 e della legge regionale n. 14/2002.

## Art. 12.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 0325/Pres./2005.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 maggio 2007, n. 0129/Pres.**Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale), il cui art. 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata da apposito regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 nonché ai principi enunciati dal comma 2, dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 12/2000, modificati dall'art. 16 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2006, n. 0383/Pres.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007), il cui art. 7, al comma 83, modifica il principio enunciato dalla lettera p) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, stabilendo che il corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta dei funghi al di fuori del territorio delle comunità montane è introitato dalle province;

Ritenuto, conseguentemente, di adeguare alle modifiche dettate dal legislatore regionale gli articoli 5 e 15 del regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000 e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16 marzo 2007 di approvazione preliminare delle «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, di cui al decreto n. 0436/Pres. del 1° dicembre 2000», necessarie per l'attuazione del comma 83, dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2007;

Sentita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2000, la IV commissione del consiglio regionale che, nella seduta n. 135 del 4 aprile 2007, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16 marzo 2007, con la raccomandazione, messa a verbale, che una volta istituita la Comunità montana del Carso, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei nel corrispondente territorio siano introitati da quella comunità;

Sentito, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006, il consiglio delle autonomie locali che, nella seduta dell'11 aprile 2007, ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16 marzo 2007;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1013 del 4 maggio 2007;

## Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale», di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e successive modifiche, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

ILLY

**Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.**

Art. 1.

*Modifica dell'art. 5 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.*

1. Il comma 9 dell'art. 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«9. Il versamento del corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta è eseguito:

a) a favore della Comunità montana, nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta, con le modalità di versamento dalla stessa stabilite;

b) a favore della Provincia nel cui territorio ricade il luogo di raccolta, nel caso in cui il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta al di fuori del territorio delle comunità montane, con le modalità di versamento dalla stessa stabilite».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 15 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.*

1. Il comma 3 dell'art. 15, del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«3. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle comunità montane è introitato dalla provincia nel cui territorio ricade il luogo di raccolta».

Visto, *il Presidente: ILLY*

07R0380

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 maggio 2007, n. 0130/Pres.

**Regolamento per la ridefinizione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno come definito per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres./2006. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006) che all'art. 1, comma 148 dispone: «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.»;

Visto l'art. 4, comma 45, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2006) che prevede che: «Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.»;

Visto l'art. 4, comma 46, della legge regionale n. 2/2006, che così dispone: «L'amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006, con il quale sono stati individuati per l'anno 2006 i criteri e le modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo delle peculiarità degli enti stessi;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) è intervenuta all'art. 1, comma 701, modificando il primo periodo del comma 150 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogando il richiamo all'art. 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in tema di sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006;

Visto l'art. 1, comma 561 della legge n. 296/2006 che così recita: «Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto»;

Considerato quindi, che lo Stato ha ritenuto di riformulare la sanzione per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2006, prevedendo come unico divieto la possibilità di assunzione e facendo venire meno i limiti imposti relativi all'acquisto di beni e servizi e al ricorso all'indebitamento;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17, che all'art. 6, comma 8-sexies prevede che: «Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Ritenuto discriminante mantenere, per gli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, la previsione di cui all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006, in tema di penalizzazioni, che prevede:

«1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4, risultante dalla verifica di cui all'art. 6, punto 1), gli enti:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici;

2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento. Restano escluse eventuali procedure di mobilità.

3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno successivo.

4. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di periodo, di cui all'art. 6, punto 2), le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenuti a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo»;

Ritenuto di mantenere gli obblighi riguardanti:

a) la trasmissione dei dati relativi al rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità per l'anno 2006, utilizzando il sistema web finanza locale, ai sensi dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006;

b) la comunicazione da parte dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006;

Considerato che la Regione ha adottato con decreto del Presidente della Regione n. 064/Pres. del 19 marzo 2007, il nuovo Regolamento sul patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione per il triennio 2007-2009, con contenuti diversi rispetto ai precedenti regolamenti regionali;

Sentito il consiglio delle autonomie locali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 2 maggio 2007;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1012 del 4 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la ridefinizione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno come definito per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane - con popolazione superiore a 50.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la ridefinizione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno come definito per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane - con popolazione superiore a 50.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio).**

Art. 1.

*Ridefinizione sanzioni*

1. Agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno, definito con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2006, n. 091/Pres., non si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 091/2006.

2. Sono confermati gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 091/2006.

Art. 2,

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il Presidente: ILLY

07R0357

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2007, n. 22.

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 29 del 27 giugno 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 15*

1. Il comma 3, dell'art. 15 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è abrogato.

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 19*

1. La lettera c), del comma 2, dell'art. 19 della legge regionale n. 14/2002, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 giugno 2007

LORENZETTI

07R0522

LEGGE REGIONALE, 9 luglio 2007, n. 23.

**Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.**

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 32 del 18 luglio 2007)

(*Omissis*).

07R0523

AUGUSTA IANNINI, direttore

GABRIELE IUZZOLINO, redattore

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 9 2 2 \*

€ **2,00**